



Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato,
la cooperazione e i servizi

IL RESPONSABILE

DoTT. GLAUCO LAZZARI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR.FILE	SEGNAATURA.XML	
DEL	CFR.FILE	SEGNAATURA.XML	

Alle CCIAA dell'Emilia-Romagna

INVIATO TRAMITE PEC

Oggetto: indicazioni operative inerenti le segnalazioni in materia di requisiti artigiani ex legge regionale n. 1/2010: successione della quota ereditaria nella società artigiana

Il problema della successione della quota ereditaria nella società artigiana risulta un oggetto ricorrente nelle segnalazioni che pervengono allo scrivente Servizio. Si ritiene quindi opportuno fornire delle indicazioni atte a risolvere le questioni in prima istanza.

A seguito del decesso di un socio lavoratore la quota del *de cuius* viene trasferita *mortis causa* agli eredi (coniuge e/o figli), e in assenza di specifiche disposizioni testamentarie tra gli eredi si instaura una situazione di compartecipazione della quota.

La quota oggetto di successione potrà essere divisa solo con successivo atto notarile da iscriversi ai sensi dell'art. 2470 del codice civile, il quale dispone che

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

Nelle more della divisione si ritiene che:

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6528-6425-6311
fax 051.527.6533

PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

a) ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani la quota indivisa degli eredi deve essere considerata un *unicum*; quindi nel conteggio della maggioranza dei soci lavoratori gli eredi vengono considerati come un unico soggetto.

Di conseguenza è sufficiente che uno solo degli eredi fosse già socio lavoratore per conferire alla quota il carattere dell'artigianalità.

A conforto di questa interpretazione dispone l'art. 2468 del codice civile:

Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune

b) nel caso che nessuno degli eredi fosse già socio lavoratore ma che si intenda proseguire l'attività artigiana, gli eredi dovranno presentare l'apposita istanza di cui all'art. 5 IV comma della legge n. 443/85.

Il Comitato di Esperti

Il Responsabile del Servizio
Glaucio Lazzari

Firmato digitalmente